

ACCORDO TRA

ECOGENA S.r.l., con sede in Roma, Piazzale Ostiense n. 2, codice fiscale e P.IVA 09651601008, in persona del Dott. Francesco Del Pizzo nella sua qualità di legale rappresentante domiciliato per la carica presso la sede legale della società (di seguito **"ECOGENA"**);

E

ACER. (Associazione dei Costruttori Edili di Roma e Provincia), con sede in Roma, Via di Villa Patrizi n. 11, codice fiscale 80114350582 , in persona dell' Ing. Nicolò Rebecchini nella sua qualità Presidente, nonché in persona del Direttore Generale entrambi domiciliati per la carica presso la sede legale dell'associazione (di seguito **"ACER"**);

Premesso che

- ECOGENA, ESCo del Gruppo ACEA, il cui capitale sociale è direttamente e interamente detenuto da ACEA PRODUZIONE S.p.A., opera nel settore energetico promuovendo — tra l'altro — iniziative di miglioramento dell'efficienza negli usi finali dell'energia, nonché realizzando e gestendo interventi e misure di riduzione dei consumi di energia primaria;
- ECOGENA, nell'ambito delle sue attività di business ha sviluppato, in cooperazione con altre società del Gruppo ACEA, una linea di business orientata a favorire lo sviluppo di progetti che possano accedere alle agevolazioni ECOBONUS e SISMABONUS con attivazione dei meccanismi di cessione dei crediti di imposta previsti dalla legge 208/2015 e dalle normative vigenti;



- ACER opera da settant'anni a favore delle piccole, medie e grandi imprese edili di Roma e Provincia. L'Associazione offre assistenza e informazioni nei settori di attività rilevanti per le imprese associate che operano nel comparto: Lavori Pubblici, Urbanistica e Edilizia Privata (di seguito singolarmente "l'Impresa associata" e congiuntamente "Imprese associate")
- ACER è interessata ad ampliare il perimetro d'azione delle proprie imprese associate nel settore dell'efficientamento energetico degli edifici ad uso condominiale e produttivo afferenti ai predetti strumenti normativi, conosciuti come ECOBONUS e SISMABONUS, nonché nei lavori ad essa propedeutici;
- ACER vanta una capacità fortemente sviluppata sul territorio di interlocuzione con attori, tra cui condomini, coinvolti in attività rilevanti in ambito di Edilizia Privata;
- ACER ha sottoposto al Gruppo ACEA la possibilità di valutare la comune realizzazione di alcune iniziative d'interesse nell'ambito ECOBONUS SISMABONUS al fine di abbinare le competenze acquisite dei propri associati potenziandole con quelle di ECOGENA;
- le Parti intendono con il presente Accordo definire il rapporto e disciplinare condizioni, termini e reciproci impegni.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse e allegati

Le premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.



Articolo 2 – Oggetto dell’Accordo

In virtù del presente Accordo, ECOGENA e le imprese associate individuate da ACER, in possesso dei necessari requisiti di affidabilità morale ed idoneità tecnica, sviluppano congiuntamente le attività di analisi e valutazione delle opportunità di interesse, rispetto alle quali ECOGENA gestirà la progettazione preliminare ed esecutiva, nonché, il coordinamento ed il finanziamento dell’intero progetto. Da parte loro, le Imprese associate coinvolte nel singolo progetto, avranno il ruolo di prestatori d’opera e si occuperanno degli aspetti realizzativi sotto il coordinamento di ECOGENA.

Il computo metrico lavori con il quale saranno definite le opere di progetto dovrà essere quotato dalla ditta associata secondo una scontistica minima del 20% rispetto al prezziario DEI.

Per tutti gli interventi non compatibili con le voci di prezziario DEI potranno essere proposti nuovi prezzi rispetto ai quali Ecogena acquisirà parere di congruità dall’ingegneria di progetto (Allegato 1).

Articolo 3 – Modalità di esecuzione dell’Accordo

ECOGENA, o altra società del gruppo ACEA, presenterà agli amministratori/proprietari di edifici ad uso residenziale o produttivo (di seguito singolarmente “Cliente”) gli interventi di efficientamento energetico reputati necessari.

Nel caso in cui si giunga alla stipula del relativo Contratto con il Cliente, ECOGENA si impegna ad affidare le opere edili ed impiantistiche all’Impresa associata indicata da ACER, alle condizioni economiche espresse con la quotazione del computo metrico di cui all’articolo 2.



ECOGENA, o altra azienda del gruppo ACEA, si impegna ad acquistare i crediti di imposta in capo ai proprietari interessati alla cessione dei medesimi crediti, al fine di contribuire alla sostenibilità economica degli interventi.

Art.4 - Modalità del processo tecnico commerciale

Il processo commerciale strumentale alla stipulazione dei contratti sarà attivato da ECOGENA e/o dalle Imprese associate individuate da ACER previa valutazione iniziale dell'immobile che prevede una analisi tecnica, energetica nonché la valutazione dei costi delle attività necessarie; all'esito di tale valutazione congiunta ECOGENA anche attraverso altra società del Gruppo provvederà a formulare ai potenziali Clienti la proposta tecnico economica di intervento;

Art.5 - Natura degli interventi

Successivamente alla stipula del Contratto con il Cliente, gli interventi previsti saranno strutturati nei seguenti ambiti di competenza delle Parti:

- a) Servizi specialistici per le diagnosi energetiche, la progettazione, le asseverazioni e tutto quanto necessario all'ottenimento ed alla gestione del Credito di Imposta: ECOGENA in collaborazione con altre aziende del gruppo ACEA;
- b) Quotazione del computo metrico di progetto con sconto minimo del 20% rispetto a listino DEI: Impresa associata;
- c) Offerta tecnico economica, Contrattualizzazione e Fatturazione alla Committenza: ECOGENA o altra società del gruppo ACEA;
- d) Individuazione dell'Impresa associata a cui verrà affidata la realizzazione delle opere: ACER.



Art. 6 - Obblighi delle parti

In conformità alle normative vigenti e per effetto della sottoscrizione del presente accordo le parti si impegnano a quanto segue.

ACER si impegna ad individuare al suo interno gli operatori economici più adeguati alla realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione; in particolare gli stessi debbono risultare in possesso dei requisiti di idoneità morale e di affidabilità tecnica ed economica per la realizzazione dei predetti interventi.

ECOGENA si impegna a:

- non sottoscrivere con altre associazioni di categoria operanti sul territorio provinciale accordi ed intese dal contenuto analogo a quello di cui al presente Accordo;
- nel caso in cui sia uno degli associati a segnalare ad ECOGENA l'opportunità dell'intervento presso uno specifico condominio, ECOGENA non potrà rivolgersi ad altra impresa per l'esecuzione dei lavori edili. Parimenti, se sarà ECOGENA a segnalare l'opportunità dell'intervento, gli operatori individuati non potranno proporsi al potenziale Cliente in partnership con soggetti concorrenti di ECOGENA.
- assicurare il pagamento diretto alle imprese associate ad ACER esecutrici degli interventi da parte di ECOGENA qualora l'operazione sia da questa interamente finanziata;
- ottenere i benefici relativi alla cessione del credito da parte dei condomini interessati;



- definire forme di prefinanziamento da proporre ai condomini interessati alla cessione del credito;
- garantire la massima economicità e trasparenza degli interventi, attraverso il ricorso ai benefici fiscali previsti dalle normative vigenti e contemporaneamente attraverso i vantaggi economici derivanti dalla riqualificazione energetica degli immobili.

Art. 7 - Durata

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento della sua sottoscrizione e avrà una durata di due anni e si rinnoverà automaticamente di un anno, salvo disdetta da comunicarsi con raccomandata a mezzo Pec almeno 180 gg prima della scadenza. La scadenza dell'Accordo o il recesso di una delle Parti non comporta l'annullamento e/o la sospensione delle iniziative commerciali e contrattuali già avviate tra ECOGENA e Imprese associate.

Art. 8 - Riservatezza

1. Ciascuna delle Parti si obbliga a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del presente Accordo, dati e informazioni, sia verbali che scritti (ivi compresi prezzi, dati di carattere finanziario, bozze, disegni, studi di fattibilità, note e qualsiasi altro documento) di cui sia venuta a conoscenza in ragione del presente Accordo e della sua attuazione (di seguito "Informazioni Riservate").

2. Allo scopo di salvaguardare la confidenzialità delle informazioni riservate ciascuna Parte: (i) ne limiterà la copiatura e diffusione alle sole persone, all'interno della propria organizzazione, che abbiano necessità di venirne a conoscenza in stretta relazione al compimento delle attività qui contemplate; (ii) le proteggerà dalla

divulgazione non autorizzata con ogni mezzo a ciò idoneo secondo le migliori pratiche del comparto industriale di rispettiva appartenenza; e (iii) farà in modo che tutti i soggetti alla cui conoscenza esporrà le informazioni riservate siano edotti della loro natura confidenziale, degli impegni contenuti nel presente articolo e, conseguentemente, si impegnino ad osservarne le previsioni.

3. Senza in alcun modo limitare la generalità di quanto precede, resta inteso che le previsioni di cui al presente articolo non si applicheranno ad informazioni riservate che: (i) siano o diventino di pubblico dominio senza colpa della Parte ricevente; (ii) siano acquisite da una Parte nei riguardi dell'altra presso terzi che dichiarino di poterne disporre; (iii) siano sviluppate autonomamente da una Parte senza fare affidamento su informazioni riservate precedentemente acquisite; o (iv) una Parte sia obbligata a rivelare ad autorità amministrative o giudiziarie al cui potere detta Parte sia soggetta, il tutto come dimostrabile da idonea evidenza scritta e salvo, comunque, l'impegno ad informare immediatamente la Parte cui tali informazioni riservate si riferiscono dell'avvenuto verificarsi di uno dei suddetti eventi ed a cercare, comunque ed in ogni modo legittimo, di proteggere tali Informazioni Riservate da ulteriore diffusione o circolazione.

4. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo saranno efficaci e vincolanti per le Parti per l'intera durata del presente Accordo e per i 24 mesi successivi allo scioglimento dello stesso, per qualsiasi motivo, fatta salva la loro automatica decadenza in conseguenza di una diversa ed incompatibile disciplina contenuta in eventuali future pattuizioni negoziali che potranno intervenire fra le Parti in relazione all'Obiettivo. Le Parti si danno espressamente atto che la violazione degli obblighi di riservatezza qui disciplinati rappresenteranno in qualsiasi momento un grave inadempimento del presente Accordo ai fini della risoluzione dello stesso.



Art. 9 - Ottemperanza al d.lgs. 231/2001

1 Ciascuna Parte dichiara e garantisce all'altra, assumendo espresso impegno in tal senso, che lo svolgimento di tutte le attività previste dal presente Accordo da parte di: (i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, (ii) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società, nonché (iii) soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti e (iv) eventuali collaboratori esterni avverrà nella stretta osservanza delle leggi e regolamentazioni applicabili, delle migliori prassi internazionali e dei più alti standard etici, garantendo tra l'altro il rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, nonché delle altre norme in tema di Anti-Bribery che possano applicarsi alle Parti (quale ad esempio, Anti-Bribery Act 2010).

2. A tal fine, ACER dichiara per sé e per le Imprese associate di: (i) aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del richiamato Decreto Legislativo 231/2001 e che la propria organizzazione è pienamente compliant al richiamato Anti Bribery Act 2010 e successive modifiche ed integrazioni, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti; (ii) aver preso visione e di conoscere il modello organizzativo adottato dalla Società ai sensi del suddetto Decreto Legislativo 231/2001, nonché il Codice Etico di ACEA S.p.A., disponibile sul sito internet www.gruppo.acea.it e si impegnano a conformarvisi nell'espletamento del Accordo, anche con riferimento agli obblighi in capo ai consulenti e partner di ACEA di segnalare:

a) all'Organismo di Vigilanza di ACEA eventuali comportamenti, atti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di ACEA ai sensi del predetto Decreto Legislativo 231/2001; nonché (in via ulteriore e non sostitutiva)

b) al Comitato Etico di ACEA, ai sensi del Codice Etico, qualsiasi frode o atto illecito ovvero il sospetto, generato sulla base degli elementi disponibili, che si stia verificando una frode o un atto illecito.


3. Alla data del presente Accordo, ACER dichiara e garantisce per sé e per le Imprese associate:

a) di non essere a conoscenza di alcuna situazione che possa determinare un conflitto di interessi con la Società, fermo restando che qualora, per tutta la durata del Accordo, dovessero sorgere conflitti di interesse, questi verranno immediatamente comunicati alla Società stessa;

b) di non essere soggetto qualificabile come Parte Correlata ai sensi e per gli effetti della Procedura per Operazioni con Parti Correlate adottata da ACEA S.p.A. disponibile sul sito web acea.it e di cui ACER dichiara aver preso piena visione e si impegna a far prendere visione alle Imprese associate.

4. Qualora ACER o una delle Imprese associate si trovasse nella condizione di non rispettare le summenzionate disposizioni, ACER si impegna ad informare prontamente il Società di tale violazione e quest'ultimo avrà facoltà di recedere dal presente Accordo con effetto immediato.

5. ACER dovrà informare immediatamente la Società nel caso in cui la stessa o Impresa ad esse associata riceva direttamente o indirettamente, da un rappresentante, dipendente, collaboratore o consulente una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Codice Etico o del



Modello organizzativo adottato, ovvero più in generale, di comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati contemplati dal d.lgs. 231/2001.

Art. 10 - PRIVACY

Le Parti s'impegnano alla scrupolosa osservanza degli impegni previsti dal Regolamento Europeo 679/2016 e successivi decreti attuativi ed integrazioni in tema di riservatezza dei dati personali e dichiarano reciprocamente che i dati personali relativi a ciascuna di esse verranno utilizzati dalla Parte ricevente per quanto necessario all'esecuzione dell'Accordo

Le Parti danno pieno atto di aver ricevuto da, e dato a ciascuna di esse, l'informativa prevista in merito al trattamento dei rispettivi dati personali necessari ai fini della realizzazione delle obbligazioni di cui al presente Accordo.

Ciascuna Parte fornisce all'altra il consenso al trattamento dei suoi dati relativamente alle finalità necessarie alla gestione del presente Accordo.

Art. 11 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni da realizzare ai sensi del presente Accordo saranno effettuate, ove non diversamente specificato, mediante Pec, eventualmente anticipata via e-mail.

2. Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate agli indirizzi di seguito indicati con riferimento a ciascuna delle Parti:

Per ECOGENA

ecogena.acea@pec.aceaspa.it

Per ACER

ance.roma@pec.ance.it



3. I domicili di cui sopra non potranno essere modificati se non a seguito di comunicazione scritta inviata nel rispetto del presente articolo.

Art. 12 Disposizioni finali

1. Il presente Accordo costituisce l'intero patto tra le Parti in relazione alle materie e alle operazioni quivi previste e contemplate.

2. L'eventuale nullità, annullamento o inefficacia di alcune disposizioni del presente Accordo non determinerà la nullità, l'annullamento o l'inefficacia delle altre disposizioni se e solo se la disposizione dichiarata nulla, annullata o divenuta inefficace venga sostituita in buona fede dalle Parti entro quindici (15) giorni lavorativi dal momento in cui la nullità, invalidità o inefficacia sia stata conosciuta e/o resa nota alle Parti stesse.

3. L'eventuale tolleranza da una Parte all'inadempimento dell'altra Parte ad una o più disposizioni del presente Accordo non costituirà né potrà essere interpretata come rinuncia di quella Parte ai diritti alla medesima spettanti in conseguenza di detto inadempimento. Tale rinuncia avrà valore solo se contenuta in un documento scritto, di contenuto determinato debitamente sottoscritto da entrambe le Parti.

4. Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà risultare da atto scritto firmato dalle Parti. In difetto di ciò, la modifica non avrà alcun effetto.

Art. 13 Legge regolatrice e controversie


1. Il presente Accordo ed i relativi diritti ed obblighi delle Parti dallo stesso derivanti saranno letti ed interpretati secondo le leggi della Repubblica Italiana.



2. Le Parti riconoscono come criterio preferenziale ai fini dell'esecuzione dell'Accordo, che le stesse definiscano in via amichevole ogni controversia che dovesse insorgere. In tale ipotesi, si prevede che ogni controversia sarà in via preliminare sottoposta all'attenzione dei vertici delle Parti al fine di addivenire ad una soluzione amichevole.

3. Qualora non sia stato comunque possibile addivenire ad una composizione amichevole di qualsiasi controversia sorta dal o in relazione al presente Accordo, qualsiasi disputa o controversia ivi richiamata, senza che l'elencazione ivi effettuata abbia pretesa di tassatività (compresa altresì qualsiasi questione inerente la validità ed azionabilità della presente clausola) sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma,


ECOGENA


ACER